



Città di
SAN SALVATORE MONFERRATO
REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE
n. 22/2021 del 28.06.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI. MODIFICA

L'anno duemilaventuno il giorno 28 giugno con inizio di seduta alle ore 21,00 nella sala delle riunioni, sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali in seduta ordinaria di prima convocazione, regolarmente convocati con avviso in data 22 giugno 2021:

ASSENTE PRESENTE			ASSENTE PRESENTE		
Enrico BECCARIA		SI	Massimo TEMPORIN		SI
Corrado TAGLIABUE		SI	Alice DEGIORGIS	SI	
Massimo ROBIOLA		SI	Tiziana D'ANGELO	SI	
Ugo TESTA		SI	Paolo BERGAMASCHI		SI
Silvana RAVERA		SI	Luca PORZIO	SI	
Alberto AVITABILE		SI	Rosario VANACORE		SI
Sofia AMISANO	SI			4	9

Si dà atto che sono presenti i signori Andrea Germonio e Laura Merlo in qualità di Assessori Comunali

L'assemblea è presieduta dal Signor Enrico BECCARIA nella sua qualità di SINDACO, con l'assistenza del Signor Gian Carlo Adv. RAPETTI, che ha proceduto all'appello. Il Presidente, accertato che il numero dei Consiglieri presenti è sufficiente a rendere valida la seduta, l'ha dichiarata aperta.
Si procede, su proposta del Presidente, all'esame, alla discussione ed alla votazione della deliberazione inerente il punto descritto nell'oggetto posto al numero 5 dell'Ordine del giorno, secondo il resoconto della discussione e dell'attività come segue

Dato atto che il dibattito è così sintetizzato:

Sindaco Enrico Beccaria: spiega che sono state richieste al Consorzio le modifiche al Regolamento ai fini di conformazione alla Legge sopravvenuta del 2020; è cambiata la normativa di riferimento ed è stato chiesto al Consorzio di fare le dovute modifiche tanto che poi è stato mandato il Regolamento della TARI.

Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti: afferma che con D.Lgs 113 del 2020 sono state recepite tre direttive europee che riguardano il ciclo integrato dei rifiuti; la questione rifiuti costituisce problema serissimo, in quanto i termini di riutilizzo, di limitazione, di riciclo dei rifiuti sono diventati più pregnanti negli ultimi anni e specialmente in Europa; la modifica del decreto legislativo 152/2006 Testo Unico ambientale intervenuta nel 2020, che si somma alle tante già succedutesi, tutte ispirate al contenimento del rifiuto indifferenziato, e nel valorizzare molte tipologie, precedentemente considerate come rifiuto poi diventate beni riutilizzabili: in sostanza sono due le modifiche importanti. la prima è il venir meno della tradizionale assimilazione al rifiuto urbano di talune categorie di rifiuti speciali quali per esempio gli pneumatici, la seconda modifica essenziale è il nuovo articolo 238 del Testo Unico in materia di facoltà per i produttori non domestici, le aziende, di uscire dal servizio pubblico per la parte di rifiuto assimilata agli urbani; pertanto questa tipologia di produttori, previa certificazione, avrà depennata la componente variabile della tariffa; questo ha implicato la richiesta al consorzio di riscrivere parte di regolamento della TARI; l'urgenza è dovuta al fatto che, a differenza dell'anno 2020 in cui il piano finanziario TARI è stato rimandato al 30 novembre, ritiene, sia per l'emergenza Covid-19 sia per l'emergenza costituita dall'entrata a regime del sistema ARERA, autorità ora competente alla verifica del procedimento di determinazione delle tariffe; quest'anno il Governo ha posto tassativo il termine ultimo del 30 giugno per rideterminare la tassa rifiuti e approvare il regolamento

Istruttoria giuridica del Segretario:

VISTO l'articolo 1 comma 738 l. 160/2019, che, con decorrenza dall'anno 2020, ha disposto l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO, in materia di TARI, l'articolo 1 L. 147/2013, commi da 641 a 668, nonché commi da 688 a 691, ai sensi del quale:

- presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641);
- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642);
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643);
- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 645, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera d-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);
- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646);
- relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari

all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998 (ibidem);

- relativamente alle unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile (comma 648);
- nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649);

DATO ATTO CHE, per quanto afferisce la determinazione della tariffa:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650);
- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (comma 651);
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003 e con l'esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654);
- il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 14 direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (comma 652);
- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (ibidem);
- nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b dell'Allegato 1 al detto D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 1b del medesimo Allegato 1 [comma 652, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera e-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, dall'articolo 1 comma 27 lettera a) L. 208/2015, dall'articolo 1 comma 38 L. 205/2017, dall'articolo 57-bis comma 1 lettera a) D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019];
- è facoltà del Comune, nei confronti delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (comma 652, come modificato dall'articolo 17 comma 1 L. 166/2016);
- a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 del medesimo articolo 1 L. 147/2013, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653, come modificato dall'articolo 1 comma 27 lettera b) L. 208/2015);
- il piano finanziario deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (compresi i costi dello smaltimento in discarica di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente) (comma 654);
- tra le componenti di costo del piano finanziario vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento, fra l'altro, al tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi (TARES) (comma 654-bis, inserito dall'articolo 7 comma 9 D.L. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2015);

- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 31/2008, e il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (comma 655);
- la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (comma 656);
- nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita (comma 657);
- nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (comma 658);

VISTO il D.P.R. 158/1999, afferente Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ed ivi con particolare riferimento:

- all'articolo 2 comma 2, che prevede che la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza prevista al punto 1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;
- all'articolo 3 comma 1, in materia di individuazione, da parte degli Enti Locali, del costo complessivo del servizio e di determinazione della tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;
- all'articolo 3 comma 2, in materia di composizione della tariffa per una parte fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti), e per una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione);
- all'articolo 4, in materia di articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, tra le quali categorie l'Ente Locale opera riparto dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica (di cui all'art. 238 D.Lgs. 152/2006);
- all'articolo 5, in materia di calcolo della tariffa per le utenze domestiche, la cui quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, e la cui parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza, salva l'applicazione di un sistema presuntivo, e l'applicazione di un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 del medesimo Allegato 1;
- all'articolo 6, in materia di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, la cui parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, e la cui parte variabile in assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, è determinata attraverso l'applicazione di un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 del medesimo Allegato 1;
- all'articolo 7, in materia di agevolazioni per la raccolta differenziata, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, e, per le utenze non domestiche, di coefficiente di riduzione, applicato sulla parte

variabile della tariffa, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

VISTO l'articolo 1 comma 682, che demanda a regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della TARI relativamente a:

- criteri di determinazione delle tariffe;
- classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

DATO ATTO CHE, il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 D. Lgs. 446/1997:

- può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nei casi di: a) abitazioni con unico occupante, b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, d) di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, e) fabbricati rurali ad uso abitativo e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti (articolo 1 comma 659 L. 147/2013, come modificato dall'articolo 36 comma 1 L. 208/2015);
- può deliberare riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 659, ma, in tale caso, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (articolo 1 comma 660 L. 147/2013, come sostituito dall'articolo 2 comma 1 lettera e-ter), D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);

VISTO, ora, l'articolo 182-ter D.Lgs. 152/2006, inserito dall'articolo 9 comma 1 D.Lgs. 205/2010 e, successivamente, così sostituito dall' articolo 1 comma 8 D.Lgs. 116/2020, in materia di rifiuti organici, con particolare riferimento alla incentivazione, fra l'altro, del compostaggio dei rifiuti organici, ai fini, fra l'altro, di rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente, che comprende, fra l'altro, l'autocompostaggio,

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lettera b-ter) D.Lgs. 152/2006, introdotto dall'articolo 1 comma 9 lettera a) D.Lgs. 116/2020, i rifiuti urbani restano definiti nelle tipologie individuate dalla Legge, e, pertanto, cessa l'efficacia delle disposizioni del regolamento comunale afferenti l'utilizzo della facoltà di cui all'articolo 1 comma 649 L. 147/2013 e s.m.i. di assimilazione di talune tipologie di rifiuto speciale ai rifiuti urbani;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 30 comma 5 D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021, che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1 comma 169 L. 296/2006 e all'articolo 53 comma 16 L. 388/2000 consente l'approvazione entro il 30 giugno 2021, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della TARI (nonché della tariffa corrispettiva del servizio rifiuti sostitutiva della TARI), sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, disposizione valida anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati, e, in particolare, in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

VISTO l'articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, come sostituito dall'articolo 15-bis comma 1 lettera a) D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, in merito alla previsione, con decorrenza dall'anno di imposta 2020, che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, introdotto dall'articolo 15-bis D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020:

- le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del primo dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al primo dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;
- in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e richiamata la deliberazione C.C. 06/2019 in data 05.03.2019, recante approvazione del regolamento della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTE le modifiche al regolamento per la disciplina della TARI, predisposte dal Consorzio di Bacino Alessandrino, soggetto competente istituzionalmente alla gestione del servizio rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale di appartenenza del Comune, su richiesta espressa del Comune, nel testo dell'Allegato alla presente deliberazione, parte integrante ed essenziale ad ogni legale effetto;

DATO ATTO CHE le modifiche sono necessarie all'adeguamento delle modifiche legislative intervenute;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D.Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

con votazione legalmente espressa, alle ore 21,55 in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- presenti: 9;
- astenuti: 0;
- votanti: 9;
- voti favorevoli: 9;
- contrari: 0.

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della TARI del Comune di San salvatore Monferrato, nel testo dell'**Allegato** alla presente deliberazione, parte integrante ed essenziale ad ogni legale effetto;
2. Di disporre che le modifiche entrano in vigore ai sensi di legge dal primo gennaio 2021.

Parere espresso dal Segretario Comunale** in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: **favorevole

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI*

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza amministrativa**, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: **favorevole

f.to Maura DEMARTINI

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Enrico BECCARIA

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

Referto di pubblicazione.

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di San Salvatore Monferrato (www.ss Salvatoreinrete.it) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 23.07.2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 06.08.2021

Dalla Residenza Comunale, li 23.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI
